



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA**

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del 10/07/2020 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2093/2018 RG avente ad oggetto:
“risarcimento danni - infortunio sul lavoro”

TRA

- rappresentato e difeso dall'Avvocato CISTERNINO COSIMO ed elettivamente domiciliato come in atti,

- ricorrente

E

in persona del legale rappresentate pro tempore – rappresentata e difesa dall'Avvocato _____ ed elettivamente domiciliata in _____

resistente

ED ALTRESI'

in persona del legale rappresentate pro tempore – rappresentata e difesa dagli Avvocati _____ ed elettivamente domiciliata come in atti,

resistente

E CON LA CHIAMATA IN CAUSA

in persona del legale rappresentate pro tempore - rappresentato e difeso dagli Avvocati Avv. _____ ed elettivamente domiciliato come in atti,

- terza chiamata

ED ALTRESI'

in persona del legale rappresentate pro tempore – rappresentata e difesa dall' Avvocato _____ ed elettivamente domiciliato come in atti,

- terza chiamata

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 04/10/2018 il ricorrente, come sopra in epigrafe indicato, deduce di aver prestato servizio alle dipendenze della società come operaio saldatore nel periodo dal 09/09/2013 al 28/04/2018; di essersi trovato la mattina del giorno 31/01/2017, alle ore 7.30 circa, ad operare presso il cantiere della committente ... a Marghera, sua sede di lavoro e, mentre era intento a tagliare una staffa di ferro con il flessibile, quest'ultimo era rimbalzato indietro colpendolo sulla fronte; di essere stato immediatamente soccorso e trasportato all'ospedale dell'Angelo a Mestre ove gli veniva riscontrato un "trauma facciale non commotivo con ferita lacera provocata da flessibile" con prognosi sino al 09/02/2017, poi estesa sino al 13/02/2017; di aver indossato casco ed occhiali protettivi ma che tali dispositivi, lasciando scoperta parte del volto, non erano risultati sufficienti ad evitare l'impatto dell'attrezzo con la fronte; che la responsabilità per il danno patito gravava ex art. 26, comma 4, D. Lgs. 81/2009, sia in capo alla datrice di lavoro, che in capo alla committente, per non aver adottato e sorvegliato sull'adozione di tutte le misure necessarie atte ad evitare i rischi per la sicurezza durante l'utilizzo delle attrezzature da lavoro, in particolare degli strumenti da taglio atteso che il flessibile usato era ormai datato ed inadeguato, per non aver fornito idonei dispositivi di protezione individuale,

Chiede pertanto: «nel merito in via principale: - accertata e dichiarata la responsabilità di ... e ... in solido fra loro o di quella che risulterà all'esito del giudizio, in ordine all'infortunio sul lavoro occorso al signor ... in data 31.01.2017, condannarsi le resistenti all'integrale risarcimento del danno non patrimoniale (nella sua componente biologica e morale) subito dal ricorrente a causa dell'infortunio di cui sopra, quindi al pagamento della somma complessiva di € 14.158,50 o della diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta all'esito del giudizio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria; - con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario;»

Nel costituirsi ... deduce che il ricorrente, non ha dato prova alcuna dell'esistenza del fatto lesivo, del danno "non patrimoniale (nella sua componente biologica e morale)" nella misura e nella modalità richieste, né tantomeno della nocività dell'ambiente di lavoro e del nesso tra l'uno e l'altro, ritenendo pertanto di essere esonerata dall'onere di provare l'avvenuta

adozione di tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno; contesta comunque lo svolgimento dell'infortunio come descritto in ricorso in quanto al momento del fatto il ricorrente era da solo; in particolare rappresenta che la mattina del 31/1/2017 il ricorrente effettivamente svolgeva la propria prestazione lavorativa a bordo di una nave all'interno del Cantiere di Marghera, insieme al collega il quale verso le ore 10:30/11:00 scendeva nella parte inferiore della nave per reperire il materiale necessario per continuare l'attività lavorativa iniziata, quando faceva rientro sul luogo di lavoro però, si accorgeva dell'assenza del ricorrente e, sceso a cercarlo, lo trovava seduto fuori bordo nell'attesa dell'ambulanza che nel frattempo egli stesso aveva contattato; rileva altresì che la mattina del 31/1/2017 il ricorrente non stava tagliando una staffa ma una strada cavi a parete (= lastra di ferro leggero appoggiata alla parete della nave, nella quale vanno inseriti i cavi elettrici), che normalmente tutti i lavoratori staccano la strada cavi dalla parete, la smontano, la poggiano a terra ed effettuano i tagli sul pavimento, sicché l'eventuale rimbalzo all'indietro del flessibile era stato provocato solo dall'errata modalità di utilizzo dello stesso da parte del ricorrente; che questi aveva in dotazione oltre ai guanti, agli occhiali, all'elmetto, al flessibile anche la troncatrice, la quale era uno strumento ancora più sicuro del flessibile per il taglio della strada cavi, ma il ricorrente aveva scelto di non utilizzarla; che l'operazione di taglio, cui era adibito il ricorrente rientrava tra le normali operazioni svolte quotidianamente dallo stesso, per le quali non erano necessarie particolari competenze tecniche né dotazioni di sicurezza, previste per lavorazioni specifiche, atteso che la società si occupava di realizzare tutte le costruzioni e manutenzioni di carpenterie metalliche ed impianti industriali di qualsiasi genere nonché le costruzioni meccaniche ed elettriche di ogni genere all'interno delle navi, per cui quotidianamente gli operai della ditta dovevano eseguire operazioni di taglio dei materiali richiesti nelle varie zone della nave, al fine di consentire l'espletamento delle opere commissionate; che il ricorrente era a conoscenza di dover staccare la strada cavi, appoggiarla a terra e utilizzare la troncatrice a fronte dell'esperienza lavorativa maturata, delle varie riunioni sulla sicurezza cui aveva spesso partecipato e delle istruzioni e degli ordini che, in relazione all'effettuazione di tali lavori, gli erano stati impartiti dal capocantiere, e dallo stesso caposquadra e supervisore, sig. ; di avere dunque adempiuto a tutti gli obblighi su di essa gravanti

relativi alla formazione, informazione, alle disposizioni impartite, al controllo, alla consegna dei d.p.i adeguati e di strumenti idonei e adeguati (richiama anche quanto previsto a pag. 38, n. 10, del D.V.R. della società); non era tenuta al rispetto dell'art. 18 d.lvo 81/2008 mentre per contro il ricorrente aveva violato gli obblighi imposti al lavoratore dall'art. 20 d.lvo citato; contesta la responsabilità civile e penale, la prova e la quantificazione dell'asserito danno patito dal ricorrente. Chiede pertanto:

- «1) rigettare il ricorso avversario;
- 2) con vittoria di spese e compensi»

Nel costituirsi ... i rileva che all'epoca dei fatti aveva stipulato col Consorzio ... il "Contratto Normativo AAD/84/10" e che, con ordine nr.DC043E003A, aveva affidato al predetto Consorzio lo svolgimento dei lavori di carpenteria elettrica da effettuarsi presso il cantiere navale di Marghera, via delle Industrie 18; che i lavori relativi al suddetto ordine vennero effettuati dalla società Consorziata ..., come risulta dalla dichiarazione di "passaggio del personale della ... consorziata ..."; che in virtù dell'art. 10 e 23 del Contratto Normativo il Consorzio ... era tenuto a manlevare la ...; che, come risulta dal "Manuale delle procedure", il Consorzio ... si era impegnato ad ottemperare agli obblighi di sicurezza a suo carico gravanti, ed in occasione della "Riunione di coordinamento e Verbale di Consegnna Area/Lavoro" erano stati allegati i documenti indicati e descritti nel "passaggio del personale della ... consorziata ...", tra i quali il DUVRI; che non esistevano rischi di interferenza, di talché l'obbligo di cooperazione del committente con l'appaltatore era limitato all'attuazione delle misure preventionali rivolte ad eliminare i pericoli che, per effetto della esecuzione delle opere appaltate, andavano ad incidere sia sui dipendenti del committente che su quelli dell'appaltatore, ove qualora l'attività dell'appaltatore possa svolgersi in una zona o settore separata senza che i rischi si possano estendere fino a coinvolgere i dipendenti del committente quest'ultimo non aveva nessun motivo di intervenire sull'appaltatore per esigere il rispetto della normativa surrogandosi allo stesso quando non vi provveda; che inoltre il rischio connesso alle operazioni di installazione di impianti elettrici effettuate dalla datrice di lavoro costituiva un "rischio specifico" della datrice di lavoro (cioè quello tipico delle operazioni in cui si estrinseca detta attività e che di regola giustifica la dazione in

appalto di determinati lavori); eccepisce infine che non è stata data la prova delle lesioni subite e del danno patite. Chiede pertanto:

«1) IN VIA PRELIMINARE Autorizzare la chiamata in causa del CONSORZIO (p.i.), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in e pertanto, occorrendo ai sensi e per gli effetti dell'art.418 cpc., a modifica del decreto di cui al secondo comma dell'art.415 cpc. disporre lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nei termini di legge.

2) NEL MERITO

A) Respingere siccome infondate in fatto ed in diritto e comunque carenti di prova le domande tutte di condanna proposte contro la esponente dal sig. col ricorso introduttivo del presente giudizio in relazione all'infortunio del 31.1.2017 per cui è causa in quanto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in narrativa, dalle stesse totalmente assolvendo la resistente

B) Nel denegato caso di loro accoglimento, dichiarare tenuto e condannare il CONSORZIO (), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare direttamente al ricorrente le somme eventualmente a lui spettanti e, in ogni caso, a manlevare e tenere indenne la da ogni pregiudizievole dispositivo di condanna per capitale, interessi, rivalutazione monetaria e spese, e perciò a rimborsare alla tutte le somme che la stessa fosse condannata a pagare e pagasse ai titoli predetti;

C) In subordine ed, occorrendo, in via riconvenzionale: Previa modifica del decreto di cui al IIº comma dell'art.415 cpc. e pronuncia di nuovo decreto per la fissazione di nuova udienza nel rispetto dei termini di legge, nella ipotesi di accertata responsabilità della datrice di lavoro () dichiarare quest'ultima tenuta, in via esclusiva od in solido con il Consorzio (), a risarcire tutti i danni subiti dal ricorrente in conseguenza dell'infortunio per cui è causa e, nel denegato caso di condanna solidale delle resistenti, condannare la () ed il CONSORZIO () a manlevare e tenere indenne la () da ogni pregiudizievole dispositivo di condanna per capitale, interessi, rivalutazione e spese e perciò a rimborsare alla stessa tutte le somme che fosse condannata a pagare e pagasse ai titoli predetti.

D) In ogni caso: liquidare il danno eventualmente spettante al ricorrente in misura giusta ed equa, alla stregua delle più obiettive risultanze istruttorie e con rigetto di ogni maggiore ed infondata pretesa.

3) Spese e compensi del giudizio rifusi, oltre al rimborso spese generali e agli oneri fiscali e previdenziali»

Autorizzata la chiamata in causa, si è costituito altresì il CONSORZIO confermando di aver stipulato in data 01/03/2010 il Contratto Normativo AAD/84/10 con .., la quale con l'ordine DC043E003A del 06/04/2016 gli aveva affidava lo svolgimento dei lavori di carpenteria elettrica presso il cantiere navale di Marghera, ..; che tali lavori venivano poi affidati dal Consorzio alla società consorziata ..; che la ricostruzione dei fatti offerta dal ricorrente appariva inverosimile in quanto all'ora indicata i lavoratori non erano ancora entrati al lavoro; che la causa dell'infortunio andava ricercata nella negligenza del lavoratore nell'esecuzione del lavoro di carpenteria atteso che lo stesso operaio, cinquantenne ed esperto nel settore, decideva autonomamente di tagliare la strada cavi, direttamente posizionata sul muro, senza porla prima sul pavimento, come invece avrebbe dovuto fare al fine di evitare ogni imprevisto; che dunque il lavoratore aveva agito arbitrariamente, disattendendo le linee guida e le nozioni base acquisite nel corso della propria esperienza lavorativa; che il ricorrente non aveva fornito alcuna prova del fatto lesivo, del danno allo stesso cagionato, del nesso di causalità tra il fatto e il danno, né della colpa della società datrice di lavoro (la quale, invece, aveva dimostrato di aver adottato tutte le misure sulla sicurezza idonee ad evitare il fatto lesivo); contesta che siano state provate le lesioni patite e il danno subito. Conclude dunque chiedendo:

«1) In via preliminare e nel rito, autorizzare la chiamata in causa di .., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in .. e pertanto, occorrendo ai sensi e per gli effetti dell'art.418 c.p.c., a modifica del decreto di cui al secondo comma dell'art. 415 c.p.c., disporre lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nei termini di legge;

2) nel merito, in via principale rigettare tutte le domande proposte dal ricorrente in seno al ricorso introduttivo del presente giudizio in relazione all'infortunio del 31.1.2017 per cui è causa, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa;

3) nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avanzate dal ricorrente e di ritenuta responsabilità della odierna concludente, dichiarare che il chiamato in causa dell' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in ,

, è tenuto a manlevare e tenere indenne il Consorzio da ogni pretesa del ricorrente da ogni pregiudizievole dispositivo di condanna per capitale, interessi, rivalutazione monetaria e spese, condannando la stessa a rimborsare al Consorzio . tutto quanto sarà eventualmente tenuto a pagare al Sig. nella qualità di appaltatore della resistente

4) Il tutto in ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa»

Autorizzata l'ulteriore chiamata in causa si è costituita : i eccependo l'operatività della garanzia richiesta, in relazione alla polizza "responsabilità civile dell'impresa" n. 73350170 1) atteso che detta polizza assicura il rischio RCT ed RCO dei dipendenti del Consorzio assicurato quale non è il ricorrente; 2) perché nei casi di subappalto, l'art. 3.18 (pag. 7 di 27 delle condizioni generali) prevede la copertura di "danni subiti dai titolari e o dipendenti delle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato, limitatamente alla morte o lesioni personali gravi e gravissime quali definite dall'Art.583 del codice penale, nonché per i danni ai veicoli. L'assicurazione, limitatamente ai danni corporali, è valida a condizione che sia prestata la garanzia R.C.O./I.", mentre nel caso in esame la lesione rientrava tra quelle lievi, avendo avuto le stesse lesioni durata di soli 13 giorni o comunque al più 17 secondo la versione "ultimativa" del ricorrente, che contesta; 3) perché lo stesso art. 3.18 delle condizioni generali (pag. 7 di 27) prevedeva che «la presente garanzia è prestata a condizione che l'importo dei lavori ceduti in subappalto non superi, al momento del sinistro, il 30% del fatturato annuo. Per il calcolo della suddetta percentuale si terrà conto del fatturato complessivo nonché di quello riferito ai lavori ceduti, il tutto relativo al periodo "inizio anno solare in cui si è verificato il sinistro - giorno del sinistro". Qualora in caso di sinistro risulti che l'importo dei lavori ceduti in subappalto sia superiore alla percentuale di cui sopra (con tolleranza di cinque punti percentuali), il danno verrà ammesso a risarcimento nella proporzione esistente tra la percentuale suddetta e quella effettiva di cessione lavori» ove nel caso di specie, il Consorzio chiamante risultava subappaltare quasi l'interezza dei lavori svolti in

; che la polizza prevedeva una franchigia di €1000,00 che, in subordine avrebbe dovuto essere posta a carico dell'assicurato Consorzio . Si assocava alle deduzioni difensive ed alle conclusioni di merito ed istruttorie svolte dal Consorzio assicurato e dalla datrice di lavoro del ricorrente, contestando l'occiso e rilevando come il ricorso nulla provasse né offrisse adeguatamente di provare, mentre gravava sul lavoratore la dimostrazione esatta dell'accadimento, dei dedotti elementi di responsabilità/colpa datoriale, di danno e di nesso. Deduceva in fine che nessuna responsabilità poteva ravvisarsi in capo a subcomittente al quale non poteva essere contestata alcuna carenza od omissione nella predisposizione delle aree di cantiere; il CONSORZIO si era limitato ad affidare a i lavori appaltatili da dopo avere valutato l'adeguatezza e preparazione dell'azienda, risultando essere azienda specializzata nell'esecuzione di impiantistiche elettriche a bordo di navi; inoltre aveva curato, concordato, aggiornato il DVR, mentre spettavano alla datrice di lavoro gli oneri di controllo e di sicurezza in corso di esecuzione delle opere. Concludeva pertanto:

«In via principale

Rigettare – per i titoli dedotti – ogni e qualsiasi domanda da chiunque proposta verso

Rigettare in ogni caso le domande di manleva proposta dal chiamante in ragione delle dedotte eccezioni di copertura attinenti alla gravità della lesione e all'eccessivo valore del subappalto, eccezioni di copertura meglio svolte in narrativa che qui si intendono richiamate.

Nel merito

a) Nel merito, in via principale rigettare tutte le domande proposte dal ricorrente in seno al ricorso introttivo del presente giudizio in relazione all'infortunio del 31.1.17 per cui è causa, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in narrativa;

b) Accertare e dichiarare l'estraneità del consorzio appaltatore-chiamante rispetto al sinistro de quo e per l'effetto escludere ogni condanna in via diretta o di manleva verso

c) in via subordinata: accertata e dichiarata la colpa esclusiva o quanto meno prevalente, o ancora quanto meno, concorrente, dello stesso infortunato nella produzione dell'evento infortunistico de quo; determinati

i danni risarcibili sulla base delle risultanze istruttorie solo ove tempestivamente offerte, fermo l'onere della prova; detratto dal relativo ammontare il controvalore delle prestazioni erogate ed erogande dall'INAIL in favore dell'infortunato; accertata e dichiarata la responsabilità della datrice di lavoro , assolversi il Consorzio da ogni domanda e pretesa del ricorrente;

d) in via ulteriormente subordinata, in denegata ipotesi di condanna del resistente chiamante accertarsi e dichiararsi per le ragioni dedotte i limiti di massimale, di operatività e franchigia della polizza attivata e contenere in essi la condanna in manleva della compagnia chiamata.

In ogni caso

Spese diritti ed onorari interamente rifiusi

Disposto lo stralcio della sola domanda di manleva formulata da nei confronti del Consorzio, con la formazione di separato fascicolo e la trasmissione al Presidente del Tribunale per l'assegnazione alla sezione ordinaria tabellarmente competente, istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti e l'espletamento di c.t.u. (dott. RONCALI), la causa è stata discussa e decisa all'udienza del 10/7/2020 celebrata da remoto con piattaforma TEAMS ex art. 83, co 7, d.l. 18/20 come da dispositivo di seguito riportato.

*** *** ***

1. Dunque secondo la prospettazione del ricorrente, riportata in ricorso, la mattina del 31/01/2017, alle ore 7.30 circa, nel mentre egli era intento a tagliare una staffa di ferro con il flessibile, quest'ultimo era rimbalzato indietro colpendolo sulla fronte. E' stato immediatamente soccorso e trasportato all'ospedale dell'Angelo a Mestre ove gli è stato diagnosticato un "trauma facciale non commotivo con ferita lacera provocata da flessibile" con prognosi sino al 09/02/2017, poi estesa sino al 13/02/2017.

2. Il ricorrente ha riferito di aver indossato casco ed occhiali protettivi ma che tali dispositivi, lasciando scoperta parte del volto, non erano risultati sufficienti ad evitare l'impatto dell'attrezzo (flessibile) con la fronte e che il flessibile usato era ormai datato ed inadeguato, di non aver avuto adeguata formazione e informazione.

3. A seguito delle contestazioni della - a cui in definitiva si è associata e le altre chiamate in causa - parte ricorrente ha poi precisato che

non poteva essere utilizzata la troncatrice perché serviva un taglio curvo e preciso, che era prassi dell'azienda non chiedere che la strada cavi venisse staccata dal muro e appoggiata a pavimento per effettuare il taglio ma il taglio veniva effettuato direttamente a parete, e che egli per 5 anni aveva sempre fatto così e non gli era mai stato detto di fare diversamente né il capo cantiere o supervisore che controllava il lavoro lo aveva mai corretto o richiamato o gli aveva detto di fare diversamente, peraltro in alcune di queste strade cavi passavano i cavi elettrici e quindi non potevano essere staccate.

4. Come già rilevato con ordinanza 30/5/2019 . ha contestato che il fatto si sia verificato come riferito dal ricorrente, non essendovi stato alcun altro collega presente; ha poi dedotto che «[...] il sig. . non stava tagliando una staffa, [...], ma una strada cavi a parete» ovvero una « lastra di ferro leggero appoggiata alla parete della nave, [nella] quale vanno inseriti i cavi elettrici»; che normalmente tutti i lavoratori staccano la strada cavi dalla parete, [...] la smontano, la poggiano a terra ed effettuano i tagli, di riduzione in questo caso, sul pavimento»; che « il rinculo del flessibile [...] non si sarebbe mai verificato se il ricorrente, nell'effettuare il taglio della strada cavi, avesse appoggiato quest'ultima sul pavimento»; che il ricorrente «malgrado l'esperienza lavorativa lungamente maturata sul campo quale operaio specializzato [...] nell'effettuare il suddetto lavoro commetteva più di un errore, avendo agito in maniera negligente, imprudente e imperita»; che « il taglio del materiale (strada cavi di ferro leggero) poteva essere effettuato anche con la troncatrice in dotazione al lavoratore, la quale è uno strumento ancora più sicuro del flessibile, ma il lavoratore sceglieva di non utilizzarla»; che l'attività «rientrava tra le normali operazioni svolte quotidianamente [dal ricorrente], per le quali non erano necessarie particolari competenze tecniche né dotazioni di sicurezza previste per lavorazioni specifiche»; che «il sig. . era a conoscenza di tali circostanze, a fronte dell'esperienza lavorativa maturata, delle varie riunioni sulla sicurezza cui aveva spesso partecipato e, ancor più, delle istruzioni e degli ordini che, in relazione all'effettuazione di tali lavori, gli erano stati impartiti dal capocantiere, sig. . e dallo stesso caposquadra, nonché supervisore, sig. .»; che il «sig. . e sig. . [...] non assistevano all'infortunio, poiché in quell'esatto momento si trovavano in altro punto del cantiere, dovendo, [...], spostarsi da una zona del cantiere all'altra al fine di monitorare tutti i lavori»; di aver dunque assolto ai propri obblighi mediante

«il controllo continuo effettuato in cantiere da parte del supervisore; le istruzioni impartite ai dipendenti (e, dunque, anche al ...) e le nozioni necessarie a lavorare in sicurezza in occasione delle riunioni organizzate ogni 4 mesi circa; la fornitura al ricorrente di caschetto ed occhiali di protezione»; che questi ultimi costituivano « i dispositivi di protezione idonei e sufficienti ai fini dell'effettuazione delle operazioni di taglio delle lamiere, delle tubature ecc., come risulta altresì confermato alla pag. 38, n. 10, del D.V.R. della società resistente,».

5. Come già rilevato «il lavoratore che agisca, nei confronti del datore di lavoro, per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro ha l'onere di provare il fatto costituente l'inadempimento ed il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento ed il danno, ma non anche la colpa della controparte, nei cui confronti opera la presunzione ex art. 1218 c.c.. In particolare, nel caso di omissione di misure di sicurezza espressamente previste dalla legge, o da altra fonte vincolante, cd. nominate, la prova liberatoria incombente sul datore di lavoro si esaurisce nella negazione degli stessi fatti provati dal lavoratore; viceversa, ove le misure di sicurezza debbano essere ricavate dall'art. 2087 c.c., cd. innominate, la prova liberatoria è generalmente correlata alla quantificazione della misura di diligenza ritenuta esigibile nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza, imponendosi l'onere di provare l'adozione di comportamenti specifici che siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, quali anche l'assolvimento di puntuali obblighi di comunicazione» (vd. Sez. L - , Sentenza n. 10319 del 26/04/2017).

6. Secondo la giurisprudenza costante della S.C. «premesso che la "ratio" di ogni normativa antinfortunistica è quella di prevenire le condizioni di rischio insite negli ambienti di lavoro e nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia degli stessi lavoratori, destinatari della tutela, la responsabilità esclusiva del lavoratore sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere. In assenza di tale contegno, l'eventuale coefficiente colposo del lavoratore nel determinare l'evento è irrilevante sia sotto il profilo causale che sotto quello dell'entità del risarcimento dovuto» (vd. Sez. L. , Sentenza n. 798 del 13/01/2017; conforme: « il datore di lavoro, in caso di violazione della disciplina antinfortunistica, è esonerato da responsabilità soltanto quando la condotta del

dipendente abbia assunto i caratteri dell'abnormità, dell'imprevedibilità e dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute. [...], qualora non ricorrano detti caratteri della condotta del lavoratore, l'imprenditore è integralmente responsabile dell'infortunio che sia conseguenza dell'inosservanza delle norme antinfortunistiche, poiché la violazione dell'obbligo di sicurezza integra l'unico fattore causale dell'evento, non rilevando in alcun grado il concorso di colpa del lavoratore, posto che il datore di lavoro è tenuto a proteggerne l'incolumità nonostante la sua imprudenza e negligenza», Sez. L, Sentenza n. 27127 del 04/12/2013).

7. Tali principi sono stati recentemente ribaditi da Cass. Sez. Lav. 12041 del 19/6/2020 la quale ha rammentato come univoco sia l'insegnamento della Corte secondo il quale «incombe sul lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso di causalità tra l'una e l'altra, mentre spetta al datore di lavoro dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno. In particolare, nel caso in cui si discorra di misure di sicurezza cosiddette 'innominate', ex art. 2087 c.c., la prova liberatoria a carico del datore di lavoro risulta generalmente correlata alla quantificazione della misura della diligenza ritenuta esigibile, nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza, imponendosi, di norma, al datore di lavoro l'onere di provare l'adozione di comportamenti specifici che, ancorché non risultino dettati dalla legge (o altra fonte equiparata), siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli standard di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe (v. Cass. n. 12445 del 2006; Cass. n. 3033 del 2012; Cass. n. 15082 del 2014; Cass. n. 4084 del 2018; Cass. n. 27964 del 2018; Cass. n. 10319 del 2019;);», osservandosi altresì come «secondo talune decisioni, (...), si nega che il lavoratore debba specificamente indicare le misure che avrebbero dovuto essere adottate in prevenzione (Cass. n. 3788 del 2009; Cass. n. 21590 del 2008; Cass. n. 9856 del 2002; Cass. n. 1886 del 2000; Cass. n. 3234 del 1999)».

8. Va, peraltro, rammentato come la S.C. abbia chiarito definitivamente (cit. Cass. Lav. 12041/2020) che in caso di azione del lavoratore proposta per il risarcimento del danno cd. "differenziale" derivante da infortunio o malattia professionale la responsabilità del datore di lavoro debba essere accertata con criteri di giudizio di tipo civilistico ovvero in base ai richiamati artt. 1218 e 2087 c.c.

9. Nel caso in esame è pacifico che il lavoratore si sia infortunato durante l'orario di lavoro e nello svolgimento delle proprie mansioni, deve pertanto escludersi l'abnormità della condotta sotto il profilo dell'aver agito al di fuori delle proprie mansioni e del ciclo produttivo.

10. Per quanto concerne le direttive impartite, la stessa difesa di non ha in alcun modo specificato se e quando al ricorrente siano state effettivamente date istruzioni in ordine alla necessità di staccare "la strada cavi" e di lavorare a terra né ha in alcun modo specificato se e quando siano state date istruzioni in ordine alla necessità di usare in tal caso la troncatrice e non il flessibile, ed altresì quando e come sia stato specificamente vietato al ricorrente di operare nel modo che ha operato (taglio della strada cavi in verticale con flessibile).

11. Tutta la ricostruzione difensiva di , proprio in punto alle allegazioni, è totalmente generica, e l'assenza di tale previsione nel DVR dimostra che il rischio oggetto di causa non fu mai considerato e fatto oggetto di informazione, formazione al ricorrente e controllo sul campo.

12. Pertanto, deve ritenersi provato che il lavoratore si è infortunato nello svolgimento delle proprie mansioni, sul luogo e nell'orario di lavoro e che il danno non patrimoniale dallo stesso patito (vd. infra) a causa di detto infortunio è ascrivibile alla responsabilità del datore di lavoro per omessa informazione, formazione, per non aver vigilato sullo svolgimento di dette mansioni e per non aver dotato il lavoratore di d.p.i. atti a proteggere la fronte dal rimbalzo del flessibile.

13. Per quanto concerne la responsabilità di la giurisprudenza da questa richiamata (Cass. 17178/2013; Cass. n.22818/2009, Cass. n. 3563/2012, Cass. Pen. 17.5.2005 n.31296; Tribunale di Milano, 25 gennaio 2000) non riguarda la fattispecie di cui all'art. 26, co 4, d.lvo 81/2008 a norma del quale "[...], l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA)", ove la disposizione non trova applicazione solo in riferimento "ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici".

14. Dunque la responsabilità del committente è esclusa solamente per i «danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività» dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice.

15. Deve condividersi con parte ricorrente l'interpretazione della disposizione secondo la quale «il committente è esonerato dagli obblighi in materia antinfortunistica, con esclusivo riguardo alle precauzioni che richiedono una specifica competenza tecnica nelle procedure da adottare in determinate lavorazioni, nell'utilizzazione di speciali tecniche o nell'uso di determinate macchine (vd. Sez. 3, Sentenza n. 12228 del 25/02/2015; Cass. pen. Sez. 4, n. 1511 del 28/11/2013), sicché l'esclusione della responsabilità «è prevista non per le generiche precauzioni da adottarsi negli ambienti di lavoro per evitare il verificarsi di incidenti, ma per quelle regole che richiedono una specifica competenza tecnica settoriale normalmente assente per chi opera in settori diversi; nella conoscenza delle procedure da adottare nelle singole lavorazioni o nell'utilizzazione di speciali tecniche o nell'uso di determinate macchine (...)» mentre nel caso di specie la mancata adozione di misure precauzionali da parte della ditta appaltatrice non atteneva ad un rischio specifico sia perché era immediatamente percepibile, senza particolari indagini o conoscenze, sia perché attiene ad attività – carpenteria - svolte anche da . . . quindi dalla stessa perfettamente conosciuti.

16. Oltre al datore di lavoro e a . . . deve rispondere del danno anche il CONSORZIO . . . in quanto « non può ritenersi fondata, ai fini in discorso, la tesi secondo cui il rapporto tra consorzio e consorziata sia (...) da qualificare in termini di mandato, con esclusione di qualsiasi responsabilità del consorzio (mandatario) per le obbligazioni assunte dalla consorziata (mandante) nei confronti dei propri lavoratori; posto che in relazione ai contratti di appalto stipulati dal consorzio e poi ceduti alle imprese consorziate, ed ai fini del rapporto con i lavoratori subordinati di quest'ultima, il consorzio va considerato alla tregua di un subcommittente e la vicenda contrattuale va riguardata come un caso di subderivazione dal contratto di appalto, e, quindi, di subappalto; che ha una sua specifica disciplina di tutela in relazione ai diritti dei dipendenti dell'appaltatore (o come qui si è trattato dei dipendenti del subappaltatore) ai sensi dell'art. 1676 c.c. (ma anche dell'art. 29 l. 276/2003), all'interno della cui disciplina garantistica ricade, (...)» (vd, in motivazione Sez. L - , Sentenza n. 24368 del 16/10/2017).

17. Come già evidenziato la chiamata in causa del Consorzio si fonda sia sulla domanda di accertamento esclusivo in capo a quest'ultimo dell'obbligo risarcitorio sia sulla domanda di manleva: quest'ultima è stata stralciata, mentre quanto alla prima vi è altresì da ricordare che «quando il convenuto chiami in causa un terzo per ottenere la declaratoria della sua esclusiva responsabilità e la propria liberazione dalla pretesa dell'attore, (...), anche ove l'attore non estenda la propria domanda contro il chiamato, la domanda stessa si intende automaticamente riferita anche al terzo, trattandosi di individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario» (vd. ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 11366 del 31/07/2002).

18. Quanto al danno patito dal ricorrente il CTU ha concluso con motivazione esaustiva e condivisibile, in quanto immune da vizi logici e giuridici e supportata da ogni necessario e opportuno accertamento, che « 1) il ricorrente in conseguenza dell'incidente sul lavoro del 31/01/17 ha riportato una ferita lacero-contusa alla fronte in nesso di causalità con il colpo del flessibile che sorreggeva con le mani e la lesione traumatica è compatibile con la dinamica dell'infortunio descritto in ricorso in soggetto che ha negato precedenti morbosi e che a distanza di colloquio mostra l'esito cicatriziale ictu oculi (...); 2) in conseguenza dell'evento traumatico è rimasto in malattia INAIL per 28 giorni (in verità un primo periodo INAIL e poi dieci giorni "coperti" dall'INPS) mentre il periodo di inabilità come danno biologico temporaneo lo si può frazionare in forma parziale 5 giorni al 75%, 5 al 50% ed ulteriori 18 giorni al tasso medio del 25% rispetto ad un soggetto sano; 3) si può stimare il danno biologico permanente del 4% (quattro per cento) con grado della sofferenza medio-lieve durante la malattia e lieve nel cronico senza ricadute negative sulla capacità lavorativa specifica del periziat».

19. In ordine alla liquidazione del danno patito dal ricorrente devono richiamarsi brevemente i principi espressi dalle SSUU 26972 del 11/11/2008 (c.d. sentenze di San Martino), secondo le quali l'art. 2059 cod. civ. non disciplina una autonoma fattispecie di illecito, distinta da quella di cui all'art. 2043 c.c., ma si limita a disciplinare i limiti e le condizioni di risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali, sul presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito richiesti dall'art. 2043 c.c.: e cioè la condotta illecita, l'ingiusta lesione di interessi tutelati dall'ordinamento, il nesso causale tra la prima e la seconda, la sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso. L'unica

differenza tra il danno non patrimoniale e quello patrimoniale consiste pertanto nel fatto che quest'ultimo è risarcibile in tutti i casi in cui ricorrono gli elementi di un fatto illecito, mentre il primo lo è nei soli casi previsti dalla legge.

20. Nel caso di danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti il predetto danno non patrimoniale è risarcibile – sempre sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ. - anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale; (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità; (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità.

21. Pertanto, il danno non patrimoniale, quando ricorrono le ipotesi espressamente previste dalla legge, o sia stato leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione, è risarcibile sia quando deriva da un fatto illecito, sia quando scaturisca da un inadempimento contrattuale.

22. Quanto ai criteri di liquidazione il S.C. ha altresì precisato che il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici, con la conseguenza che è inammissibile, perché costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali, ove derivanti da reato, del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale.

23. Peraltro, quando il fatto illecito integra gli estremi di un reato, spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, ivi compreso il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato, ove tale pregiudizio può essere permanente o temporaneo, e può

sussistere sia da solo, sia unitamente ad altri tipi di pregiudizi non patrimoniali (ad es., derivanti da lesioni personali o dalla morte di un congiunto): in quest'ultimo caso, però, di esso il giudice dovrà tenere conto nella personalizzazione del danno biologico o di quello causato dall'evento luttooso, mentre non ne è consentita una autonoma liquidazione.

24. Non è, inoltre, ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria di "danno esistenziale", inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona.

25. Nonostante le successive decisioni delle sezioni semplici le quali paiono discostarsi sotto vari aspetti (risarcibilità del danno morale, risarcibilità del danno esistenziale), ritiene il Giudicante di attenersi ai principi espressi dalle SSUU che ricostruiscono compiutamente la nozione del danno non patrimoniale.

26. Ciò posto, in adesione all'orientamento del S.C. e per le ragioni dallo stesso orientamento esposte (vd. Cass. n. 12408 del 2011; Cass. 28290 del 2011; Cass. n. 4447 del 25/02/2014), debbono applicarsi le Tabelle di Milano del 2018, in base alle quali il danno biologico permanente, determinato dal c.t.u. nel 4%, e considerata l'età al momento dell'infortunio (50) deve essere liquidato in € 5.301,00 e avuto riguardo alla personalizzazione nella misura del 20% - tenuto conto della sofferenza di grado « lieve nel cronico senza ricadute negative sulla capacità lavorativa specifica del periziatore» - complessivamente in € 6.361,20; il danno biologico temporaneo, secondo quanto accertato dal c.t.u., deve essere liquidato in € 459,375 + 306,25 + 551,25 (€ 122,5/g avuto riguardo ad un aumento del minimo di € 98,00 x 25%; = € 91,875 x 5 gg, € 61,25 x 5 gg, € 30,625 x 18 gg).

27. Si è avuto riguardo ad una adeguata personalizzazione del danno biologico sia permanente, nella misura del 20% tenuto conto che il CTU ha indicato la sofferenza « lieve nel cronico senza ricadute negative sulla capacità lavorativa specifica del periziatore», sia temporaneo, nella misura del 25% in considerazione del « grado della sofferenza medio-lieve durante la malattia», ed atteso che l'esame obiettivo ha evidenziato « in sede mediana alla fronte (...) un esito cicatriziale filiforme a decorso, in parte arcuato verso il basso, che tende a confondersi con le rughe della fronte di 8 cm, ipo-parestesico al tatto e riferito non dolente».

28. Quanto al riconoscimento del danno differenziale il giudicante si limita ad osservare – nei limiti propri della presente motivazione – che esso discende dalla previsione di cui all'art. 10, commi 6 e 7 d.p.r. 1124/1965 e 1227 c.c.

29. Pertanto il datore di lavoro – qualora non operi la regola dell'esonero come nel caso in esame nel quale è configurabile il reato di cui all'art. 590, comma 1, c.p. (lesioni personali colpose)- è tenuto a pagare la differenza tra quanto liquidato dall'I.n.a.i.l. e quanto lo stesso è tenuto a pagare in base ai criteri civilistici (c.d. danno differenziale quantitativo) ed a risarcire i danni non coperti dall'assicurazione I.n.a.i.l. (c.d. danno differenziale qualitativo o danno complementare), in quanto «la limitazione dell'azione risarcitoria di quest'ultimo al cosiddetto danno differenziale, nel caso di esclusione di detto esonero per la presenza di responsabilità di rilievo penale (a norma dell'art. 10 d.P.R. n. 1124 del 1965 e delle inerenti pronunce della Corte costituzionale), riguarda solo le componenti del danno coperte dall'assicurazione obbligatoria, la cui individuazione è mutata nel corso degli anni» (vd. Cass. n. 10834 del 05/05/2010).

30. Anche recentemente la S.C. ha affermato che «le somme eventualmente versate dall'Inail a titolo di indennizzo ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 non possono considerarsi integralmente satisfattive del diritto al risarcimento del danno biologico in capo al soggetto infortunato o ammalato, sicché, a fronte di una domanda del lavoratore che chieda al datore di lavoro il risarcimento dei danni connessi all'espletamento dell'attività lavorativa (nella specie, per demansionamento), il giudice adito, una volta accertato l'inadempimento, dovrà verificare se, in relazione all'evento lesivo, ricorrono le condizioni soggettive ed oggettive per la tutela obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stabilite dal d.P.R. n. 1124 del 1965, ed in tal caso, potrà procedere, anche di ufficio, alla verifica dell'applicabilità dell'art. 10 del decreto citato, ossia all'individuazione dei danni richiesti che non siano riconducibili alla copertura assicurativa (cd. "danni complementari"), da risarcire secondo le comuni regole della responsabilità civile; ove siano dedotte in fatto dal lavoratore anche circostanze integranti gli estremi di un reato perseguitibile di ufficio, potrà pervenire alla determinazione dell'eventuale danno differenziale, valutando il complessivo valore monetario del danno civilistico secondo i criteri comuni, con le indispensabili personalizzazioni, dal quale detrarre quanto indennizzabile dall'Inail, in base ai parametri legali, in relazione alle medesime

componenti del danno, distinguendo, altresì, tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale, ed a tale ultimo accertamento procederà pure dove non sia specificata la superiorità del danno civilistico in confronto all'indennizzo, ed anche se l'Istituto non abbia in concreto provveduto all'indennizzo stesso» (vd. Sez. L - , Sentenza n. 9166 del 10/04/2017).

31. Nel caso in esame si verte interamente nell'ambito del danno complementare, non indennizzando l'INAIL né il danno biologico temporaneo (ma solo la inabilità lavorativa temporanea) né il danno biologico permanente in misura inferiore al 6%, e i relativi incrementi.

32. Deve, infine, rigettarsi la domanda di manleva nei confronti della compagnia assicurativa in quanto l'infortunio oggetto di causa non risulta essere oggetto della copertura assicurativa.

33. Si legge invero all'art. 3.18 delle Condizioni (Cessione lavori in subappalto) che nel caso in cui l'Assicurato ceda in subappalto parte dei lavori oggetto dell'attività descritta in polizza, l'assicurazione comprende la responsabilità civile che ricada sull'Assicurato per: (...) ; • danni subiti dai titolari e o dipendenti delle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato, limitatamente alla morte o lesioni personali gravi e gravissime quali definite dall'art.583 del codice penale, nonché per i danni ai veicoli. L'assicurazione, limitatamente ai danni corporali, è valida a condizione che sia prestata la garanzia R.C.O./I. (Art. 4.1)», ove nel caso in esame deve escludersi che il ricorrente abbia riportato lesioni gravi o gravissime, in quanto dall'infortunio è derivata un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo inferiore a 40 giorni (precisamente 28), né ricorre nessun'altra delle condizioni di cui all'art. 583 c.p. (pericolo di vita o indebolimento permanente di un senso o di un organo, malattia insanabile (= processo patologico destinato a durare tutta la vita), perdita di un senso, mutilazione che renda l'arto inservibile, deformazione o sfregio permanente del viso).

34. Sulla qualificazione in termini di appalto dell'affidamento dei lavori da a ci si riporta a quanto già dedotto al punto 16.

35. Deve dunque concludersi come in dispositivo, anche in ordine alle spese di lite che quanto al rapporto processuale ricorrente e seguono la soccombenza e vengono liquidate - come in dispositivo - avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM 55/2014 per le controversie di lavoro, scaglione € 5200-26.000, ridotto del 30% ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo

periodo, DM cit., tenuto conto del valore effettivo della controversia che si attesta verso il minimo dello scaglione, che è stata svolta non impegnativa attività istruttoria (solo CTU), del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (medio alta)

36. Sussistono invece gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite tra e attese le diverse questioni attinenti alla copertura assicurativa (qualificazione affidamento lavori tra e entità delle conseguenze dell'infortunio, percentuale lavori affidati su fatturato annuo).

37. Le spese di ctu rimangono in solido a carico di e

P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando così provvede:

1) In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che l'infortunio occorso al ricorrente in data 31/1/2017 è ascrivibile alla responsabilità della datrice di lavoro e per l'effetto condanna ed in solido ex art. 26 comma 4 d.lvo 81/2008 e al risarcimento del danno in favore del ricorrente che liquida in € 7.678,07 oltre interessi legali dal sinistro, e rivalutazione monetaria dalla sentenza, al saldo effettivo ex art. 429 c.p.c.

2) Condanna e in solido alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in € 3.591,70 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;

3) Rigetta la domanda svolta nei confronti di

4) Compensa tra e le spese di lite;

5) Pone definitivamente a carico di e le spese di c.t.u. separatamente liquidate.

Visto l'art. 429 c.p.c. indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.

Venezia, all'udienza del 10/07/2020

Il Giudice

Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara